

TRIBUNALE DI BOLOGNA**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSALE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Maurizio ATZORI - Presidente

Dott. Antonella RIMONDINI - Giudice rel.

Dott. Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso da _____, compiutamente generalizzato nel ricorso di primo grado, con _____ del Foro di Modena, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore;

RICORRENTE

in punto a: ricorso avverso decreto di rigetto della domanda di esdebitazione del debitore incapiente (d'ora in poi "EDI"); artt. 14 *quaterdecies* c. 8 ultimo periodo L. 3/2012; artt. 737 e sgg. C.p.c.

Conclusioni: come all'atto introduttivo del reclamo.

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Giudice di prime cure rigettava la domanda di accesso della esdebitazione diretta ed una *tantum* del debitore incapiente disciplinata dall'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012.

Il rimedio impugnatorio interposto dal ricorrente, qualificato dal medesimo quale "opposizione", era oggetto di diverso inquadramento giuridico nel *decreto per la nomina del giudice relatore*, in cui il Tribunale riconduceva la fattispecie alla diversa *species* del "reclamo", con i relativi precipitati disciplinatori.

Si è quindi innestata una fase collegiale ed è stata fissata udienza di trattazione dinanzi al giudice relatore; all'udienza del 07.6.2022 comparivano _____, presente personalmente, l'avv. _____ e il Dott. _____ in qualità di Advisor, oltre al dott.

_____ per l'OCC. Nessuna osservazione perveniva dai creditori. Il ricorrente si richiamava al ricorso e ribadiva la correttezza della qualificazione dell'impugnazione in termini di "opposizione" e, in ogni caso, rappresentava che il termine al quale fare riferimento avrebbe dovuto essere quello di giorni trenta richiamato al comma ottavo dell'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012.

Udita la relazione del giudice relatore, il Collegio ritiene che l'impugnazione sia inammissibile e, in ogni caso, infondata.

Il mezzo di impugnazione interposto dal ricorrente, sulla scorta di argomenti di carattere letterale e sistematico già esposti nel *provvedimento per la nomina del giudice relatore* del 20.4.2022, che si condividono integralmente (sulla ammissibilità della motivazione *per relationem*, anche con riferimento ad altri atti processuali si veda Cass. Sentenza 642 del 16.1.2015), deve essere qualificato come “reclamo” con conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. (su un caso omologo si veda Tribunale di Modena, 2.3.2022 RG 1/2022 EDI - www.ilcaso.it, nell’ambito nel quale il collegio ha ritenuto il gravame tempestivo nei seguenti termini: “*Il gravame è tempestivo, essendo stato interposto il giorno 18.2.2022, a fronte della comunicazione del provvedimento impugnato in data 08.2.2022, dunque, entro dieci giorni*”).

Il termine di 30 giorni richiamato nel comma ottavo dell’art. 14quaterdecies citato, infatti, è riferito alla sola ipotesi di opposizione da parte dei creditori che, non avendo partecipato alla fase svoltasi nel contraddittorio con il solo debitore richiedente, hanno necessità di un tempo congruo per proporre l’opposizione avanti al giudice che ha pronunciato il decreto di esdebitazione. Al contrario, nel caso in cui, come quello in esame, il giudice rigetti la domanda, la decisione è soggetta unicamente al reclamo da parte del debitore, per il quale – essendo già a conoscenza degli atti - deve ritenersi sufficiente il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di cui all’art. 739, II comma, c.p.c.. Del resto, tutti i procedimenti disciplinati dalla legge 3/2012 sono regolati dagli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, in mancanza di indicazione contrarie, si deve ritenere che anche il reclamo di cui all’art 14quaterdecies sia soggetto alle medesime previsioni.

Sulla scorta di quanto appena affermato, il ricorso proposto da _____ deve essere dichiarato inammissibile, essendo tardivo in quanto depositato in data 30.3.22, ben oltre dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

In ogni caso il reclamo si ritiene infondato anche nel merito, come si andrà di presso ad illustrare.

In sintesi, i motivi adottati dal primo Giudice a sostegno del rigetto della domanda attengono: a) al superamento, da parte del ricorrente, dei parametri di reddito di cui al limite sancito per la “*valutazione di rilevanza*” prevista dal c. 2 dell’art. 14 quaterdecies legge 3/2012; b) mancanza del requisito della meritevolezza, essendo stato l’esercizio dell’attività di impresa caratterizzato da assoluta negligenza negli adempimenti tributari.

Il reclamante ha contestato la decisione impugnata, affidando il gravame, in sintesi, ai seguenti motivi: il ricorrente, avrebbe, nell’arco dell’attività aziendale, tentato di adempiere almeno in parte agli obblighi tributari, compatibilmente con la situazione di crisi aziendale e con lo stato di salute personale; la erroneità, nel decreto impugnato, del calcolo finalizzato ad acclarare il requisito dell’incapienza.

Orbene, scorrendo in rassegna i punti della decisione, da scrutinarsi alla luce delle censure mosse nel gravame, emerge quanto in seguito si andrà ad esporre.

In primis, pur non essendo questa la sede per una trattazione degli scopi dell’istituto (introdotto dal correttivo 2020 nel corpo della Legge 3/12), è tuttavia necessario osservare come le prime interpretazioni della disposizione siano tutte convergenti nel ritenere corretto

attribuire al requisito della meritevolezza una portata applicativa restrittiva.

Questo sulla scorta di plurimi argomenti.

Innanzitutto, ragioni letterali: infatti, il primo comma dell'art. 14quaterdecies fissa la "meritevolezza" del debitore quale presupposto, solo a questi riservando l'accesso all'istituto; il quarto comma demanda all'OCC di illustrare le cause del sovraindebitamento, nonché la diligenza mostrata dal debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni; il settimo comma impone al Giudice di verificare a tal fine l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Orbene, l'insistenza del Legislatore *in parte qua* apparirebbe priva di senso, ove la meritevolezza non rappresentasse il fondamentale presupposto di accesso al beneficio.

Convergono *"nel medesimo senso, poi, ragioni sistematiche: è infatti sin troppo noto come gli istituti della L. 3/2012, nel consentire in danno del ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, continuino a pretendere dal debitore, quantomeno, l'assenza di stati soggettivi "colposi" o "negligenti" variamente declinati"* (cfr. Tribunale Modena citato); e ciò è tanto più vero nell'ambito del procedimento esame, nel quale il già menzionato sacrificio è massimo, tale da essere inquadrato dalla giurisprudenza nell'alveo del *genus* dei procedimenti ablatori.

L'aspetto messo in luce nel decreto impugnato, e non superabile, concerne la impossibilità di giustificare le (se non totali, quantomeno altamente significative e reiterate) omissioni tributarie e contributive riferibili alla attività della impresa del ricorrente.

Tale fatto, ritenuto provato in giudizio, è di per sé sufficiente per la reiezione del reclamo: le argomentazioni dedotte da parte ricorrente, illustrate da *pag. 4* in poi del reclamo, ovvero la crisi economica, l'insorgenza di alcuni problemi di salute e il tentativo di rateizzazione con il pagamento di alcune cartelle – appena 30.000 euro su un debito di circa 400.000 euro accumulato in anni – non appaiono infatti integrare quelle caratteristiche di gravità ed eccezionalità e sopravvenuta diligenza idonee ad elidere il carattere gravemente colposo ed irresponsabile delle condotte poste in essere.

E tutto ciò è tanto più vero se si ha riguardo al tema "in una ottica "general-preventiva": se si potesse accordare l'esdebitazione a tutti coloro che, invece che pagare l'Erario, destinino somme (al primo sottratte) al finanziamento di imprese (anche individuali) ormai decotte, ancorché optando per il prioritario pagamento di fornitori, finanziatori e dipendenti, *"sarebbe chiaro il gravissimo danno economico recato al mercato ed agli operatori che correttamente vi operano, atteso che: 1) da un lato, continuerebbero ad operare (e non potrebbero fallire) persone giuridiche di fatto insolventi, ma finanziate o addirittura capitalizzate indebitamente attraverso la destinazione di risorse sottratte all'erario; 2) dall'altro lato, nessuna vera "sanzione" sarebbe immaginabile in danno del dominus finanziatore, che, al contrario, beneficerebbe di una assoluzione globale dal debito, con pari detrimento (integrale) dei suoi creditori personali"* (cfr. Trib. Modena citato), tra i quali, si ribadisce, gli enti impositori.

Nel caso di specie, poi, alle *pagine 6 e 7* della relazione dell'*advisor*, il debitore riferiva che l'impresa del ricorrente versava in grave crisi già nel 2014 e lo stesso affermava di aver

scelto di onorare i debiti per stipendi, utenze ed affitto (gran parte dei quali, lo si immagina, chirografari) “ritardando” il pagamento dei debiti tributari.

La ragione di tali scelte – come noto – è la minore attenzione dei creditori pubblici nei confronti dei soggetti inadempienti, e la correlata speranza di ritardare iniziative concorsuali o altre conseguenze patrimoniali negative.

Tale atteggiamento, nel caso in esame addirittura oggetto di “confessione”, non può quindi ovviamente condurre a provvedimenti premiali della Autorità giudiziaria.

A tal proposito, come già accennato, è possibile immaginare una omissione che non privi di meritevolezza il debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente una grave malattia, i lutti, la perdita del lavoro e tutte le evenienze che determinino la privazione incolpevole e repentina di chances economico-patrimoniali (si pensi ad un licenziamento per ragioni oggettive, all’inatteso assoggettamento di un debitore primario a procedura concorsuale, etc.): con certezza, in tale novero, non rientrano le circostanze rappresentate nel reclamo (talune, peraltro, intervenute successivamente alla conclamata crisi dell’impresa ed alla maturata decisione di non pagare le imposte) e, *a fortiori*, non rientra la necessità di finanziare l’impresa decidendo di ritardare il pagamento di creditori privilegiati, impresa che, al contrario, avrebbe dovuto essere tempestivamente liquidata ovvero, sussistendone i requisiti, dichiarata fallita.

Il reclamo merita dunque reiezione.

Nulla è dovuto per le spese in quanto nessuno dei creditori si è costituito.

Sono inoltre configurabili i presupposti per il raddoppio del Contributo Unificato a favore dell’Erario di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di conseguenza automatica prevista dal legislatore nei confronti di colui che proponga infondatamente un’impugnazione, cui vanno assimilati i reclami.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati sopra indicati, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo 5551/2022 n.r.g. VG, così provvede:

1. rigetta il reclamo;
2. nulla per le spese.
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 14/06/2022

Il Giudice Relatore

Antonella Rimondini